

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 333/2019, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Disposizioni per la valorizzazione dei luoghi della lotta partigiana e dell'antifascismo denominati Parchi della memoria storica della Resistenza e individuazione del Parco della memoria storica della Resistenza del Colle San Marco», Nuova titolazione: "Disposizioni per la valorizzazione dei luoghi della lotta partigiana e dell'antifascismo denominati Parchi della memoria storica della Resistenza" nel testo approvato dalla I Commissione in data 13 luglio 2020 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.188 del 14 luglio 2020;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro il 18 luglio 2020 scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto a quattro giorni con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa assunta al protocollo n.190 del 14 luglio 2020;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Marco Manzotti e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 16 luglio 2020, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 17 luglio 2020;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggioranza dei componenti di questo Consiglio;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 17 luglio 2020;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
F.to Marco Manzotti

Relazione tecnico finanziaria

sulla proposta di legge n. 333 - Disposizioni per la valorizzazione dei luoghi della lotta partigiana e dell'antifascismo denominati Parchi della memoria storica della Resistenza e individuazione del Parco della memoria storica della resistenza del Colle San Marco

Nuova titolazione: "Disposizioni per la valorizzazione dei luoghi della lotta partigiana e dell'antifascismo denominati Parchi della memoria storica della Resistenza".

Art. 1
(Finalità)

L'articolo 1 introduce nell'ordinamento regionale la figura dei Parchi della memoria storica della Resistenza e individua le finalità della legge consistenti nel mantenere viva, approfondire e divulgare la memoria dei valori della Resistenza e dell'antifascismo, nonché nel promuovere la valorizzazione dei luoghi della memoria storica della Resistenza.

Invarianza: la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2
(Individuazione dei Parchi della memoria storica)

L'articolo dispone che i Parchi della memoria storica della Resistenza siano individuati con legge regionale in aree simbolo della lotta partigiana.

Invarianza: la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3
(Comitati locali per i Parchi della memoria storica)

L'articolo istituisce il Comitato della memoria storica, disciplina la sua costituzione, ne disciplina le funzioni, individua il luogo dove si riunisce e la durata in carica dei componenti.

Invarianza: la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto la partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito.

Art. 4

(Attività e interventi di promozione dei Parchi della memoria storica)

L'articolo dispone che la Regione possa erogare contributi per le finalità previste all'articolo 1. I criteri e le modalità per la concessione al Comitato dei contributi sono stabiliti dalla Giunta regionale.

Effetti finanziari: i contributi sono erogati mediante l'utilizzo delle risorse indicate all'articolo 6 e nei limiti massimi degli stanziamenti ivi previsti.

Art. 5

(Disposizioni di prima applicazione della legge)

L'articolo in sede di prima applicazione della legge, individua e perimetra (allegato A) cinque parchi della memoria:

- il Parco della memoria storica del Colle san Marco, nel Comune di Ascoli Piceno, quale luogo della battaglia e dell'eccidio nazifascista del settembre-ottobre 1943;
- l'area di Monte Sant'Angelo del Comune di Arcevia teatro delle battaglie per la liberazione dal nazifascismo e della strage nazifascista compiuta il 4 maggio 1944;
- le aree di Vilano e Paravento del Monte Catria, teatro di significativi episodi della guerra di liberazione combattuta nelle Marche;
- l'area sita nei comuni di Amandola e Montefortino dove hanno operato le prime bande spontanee partigiane in stretta connessione con la rete della resistenza civile;
- l'area dei Monti San Vicino e Canfaieto teatro di numerose ed eclatanti azioni di guerra delle formazioni partigiane.

Invarianza: la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5 bis

(Abrogazioni)

L'articolo introduce alcune semplificazioni procedurali per la costituzione dei percorsi della pace e della memoria antifascista di cui alla legge regionale 15/2013 al fine di facilitarne la realizzazione.

Invarianza: la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Norma finanziaria)

Il comma 1 autorizza la spesa per l'anno 2021 nel limite massimo di euro 20.000,00.

Il comma 2 individua la copertura della spesa per euro 20.000,00 mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti a carico del capitolo 2200110002 - FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE Missione 20, Programma 01, del bilancio di previsione 2020/2022.

Il comma 3 rinvia alle leggi di bilancio il finanziamento delle annualità successive.

Il comma 4 autorizza la Giunta regionale ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Di seguito la tabella riassuntiva:

Spesa prevista dalla proposta					Copertura della proposta			Disponibilità stanziamento anno 2021 alla data di approvazione
MISSIONE /programma /	CAPITOLO	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	MIS SIONE	PRO G	CAPITOLO	
Miss. 5 prog 02	N.I		20.000,00	Legge di bilancio	20	01	2200110002	408.280,00

Art. 7
(Norme transitorie e finali)

Articolo soppresso